

ANNO 2008  
PARTE PRIMA  
LEGGI E DECRETI

JAHR 2008  
ERSTER TEIL  
GESETZE UND DEKRETE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AUTONOME PROVINZ TRIENT

LEGGE PROVINCIALE  
6 maggio 2008, n. 4

### Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti

#### INDICE

- Art. 1 - *Finalità*
- Art. 2 - *Partecipazione e adesione ai principi*
- Art. 3 - *Definizioni*
- Art. 4 - *Consenso informato*
- Art. 5 - *Divieto di somministrazione di test e questionari*
- Art. 6 - *Valutazione e monitoraggio*
- Art. 7 - *Deliberazione attuativa*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento con questa legge persegue la finalità di tutelare i bambini e gli adolescenti dalla somministrazione di sostanze psicotrope fuori dai casi clinici in cui siano ritenute indispensabili e di promuovere una corretta informazione indirizzata in primo luogo ai genitori e agli educatori sugli effetti a lungo termine dell'utilizzo, anche temporaneo, di tali sostanze, sulla loro reale composizione e sulla disponibilità di terapie e trattamenti alternativi che non contemplino l'uso di farmaci.

2. La Provincia per i fini di cui al comma 1 promuove la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza improntata al riconoscimento del diritto alla salute dei minori, promuovendo, altresì, interventi finalizzati ad una capillare informazione e sensibilizzazione, anche attraverso strumenti telematici, rivolta alle famiglie, alle istituzioni scolastiche, nonché alle associazioni e ai soggetti interessati in ordine alle problematiche correlate all'uso delle sostanze psicotrope su bambini e adolescenti e ai relativi abusi.

## Art. 2

### *Partecipazione e adesione ai principi*

1. Questa legge in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 si attiene ai principi previsti in materia di diritti umani dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa, nonché dalla Costituzione, e in particolare dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

## Art. 3

### *Definizioni*

1. Ai fini di questa legge si intende per:

- a) bambino: persona di età compresa tra 0 e 14 anni;
- b) adolescente: persona di età compresa tra i 14 e i 18 anni;
- c) genitori: genitori naturali, adottivi o affidatari, e chiunque ne fa le veci.

## Art. 4

### *Consenso informato*

1. Il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti può essere praticato solo laddove i genitori esprimano un consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto, fermo restando quanto disposto dal codice di deontologia medica in merito all'obbligo del medico di informare il minore e di tener conto della sua volontà, compatibilmente con l'età e con il grado di maturità dello stesso, assumendone l'assenso.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari predispone un modulo per il rilascio del consenso informato sul quale il pediatra o il neuropsichiatra infantile interessato illustrano in modo dettagliato gli effetti derivanti dal trattamento e forniscono esaurienti informazioni in ordine agli effetti collaterali e alle reazioni indesiderate conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, alle relative modalità di somministrazione e ai possibili trattamenti alternativi.

3. La Provincia individua strumenti e modalità per favorire l'accesso a terapie alternative alla somministrazione di sostanze psicotrope.

4. Il consenso del genitore o del tutore nominato per il minore interessato è espresso in forma scritta e allegato a ciascuna prescrizione del farmaco stesso.

## Art. 5

### *Divieto di somministrazione di test e questionari*

1. È vietato all'interno delle scuole dell'obbligo di ogni ordine e grado effettuare test e questionari relativi allo stato psichico ed emozionale degli alunni fatti salvi, in via eccezionale, i casi ritenuti indispensabili dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. In caso di sospetto da parte dell'insegnante di un disturbo mentale, compresi sintomi di depressione o di sindrome da iperattività e deficit di attenzione (ADHD) a carico di un alunno, l'insegnante informa prioritariamente i genitori dello stesso.

3. Gli interventi di cui al comma 1 volti alla valutazione dello stato psichico del minore possono avvenire esclusivamente all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate sotto lo stretto controllo di operatori sanitari qualificati e previo obbligatorio consenso informato del soggetto avente potestà sul minore ai sensi della normativa vigente.

## Art. 6

### *Valutazione e monitoraggio*

1. Tutti i trattamenti di natura psicofarmacologica su bambini e adolescenti sono corredati da dati analitici che permettono di avviare rigorosi studi clinici anche relativi a controlli successivi alla fine dei trattamenti; i bambini e gli adolescenti sono sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali periodici al fine di valutare l'adeguatezza, la correttezza e la tollerabilità della terapia.

2. La Provincia adotta procedure di valutazione e monitoraggio su scala provinciale dei trattamenti psicofarmacologici sui soggetti di cui al comma 1, nonché di revisione periodica dei trattamenti medesimi.

3. Per i fini di cui al comma 2 la Provincia istituisce una commissione composta dal garante dell'infanzia e dell'adolescenza, da rappresentanti della Provincia, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dell'ordine degli psicologi e da eventuali altri esperti individuati dalla Provincia.

4. Le modalità di funzionamento della commissione, ivi comprese la scelta del presidente e la possibilità di partecipazione alle riunioni di ulteriori tecnici ed esperti, sono disciplinate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

#### Art. 7

#### *Deliberazione attuativa*

1. La Giunta provinciale, con propria deliberazione:

- a) stabilisce le modalità con cui è realizzata l'informazione prevista dall'articolo 1 comma 2;
- b) individua i dati analitici e i controlli previsti dall'articolo 6, comma 1;
- c) precisa le funzioni e la composizione della commissione prevista dall'articolo 6, comma 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 6 maggio 2008

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
L. DELLAI

#### LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 21 agosto 2007, n. 259, d'iniziativa del consigliere Cristiano de Eccher (Alleanza Nazionale), concernente "Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti".
- Assegnato alla Quarta Commissione permanente il 4 settembre 2007.
- Parere favorevole della Quarta Commissione permanente espresso il 21 febbraio 2008.
- Approvato dal Consiglio provinciale il 23 aprile 2008.

**PROVINCIA AUTONOMA  
DI BOLZANO - ALTO ADIGE**

**AUTONOME PROVINZ  
BOZEN - SÜDTIROL**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
6 maggio 2008, n. 26/2.1.

**Data di elezione del Consiglio provinciale e  
preavviso di altre date**

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

visto l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale le elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano devono svolgersi contestualmente nella medesima giornata;

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNES  
vom 6. Mai 2008, Nr. 26/2.1.

**Stichtag für die Wahl des Südtiroler Landtags  
und Vorankündigung von anderen Fälligkeiten**

DER LANDESHAUPTMANN

hat in den Artikel 48 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 in geltender Fassung eingesehen, wonach die Landtagswahlen im Trentino und in Südtirol gleichzeitig an ein und demselben Tag abgehalten werden müssen;